



Comune di Cigole

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERA N. 17

DEL 31-07-2023

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D. LGS. N. 175/2016 - DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETA C.B.B.C. S.R.L.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Scartapacchio Marco	Sindaco	Presente
Cherubini Ennio	Vice Sindaco	Assente
Cigolini Michael	Consigliere	Assente
Filippini Daniele	Consigliere	Assente
Giovinetti Paolo	Consigliere	Presente
Tarletti Roberto	Consigliere	Presente
Zilioli Diego	Consigliere	Presente
Zoni Paolo	Consigliere	Assente
Fezzoli Claudia	Consigliere	Assente
Bonazza Amedeo	Consigliere	Presente
Odorici Aldo	Consigliere	Presente

Totale Presenti 6, Assenti 5

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott.ssa Gerardina Nigro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Scartapacchio Marco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 31-07-2023

Oggetto ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D. LGS. N. 175/2016 - DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETA C.B.B.C. S.R.L.

Sindaco Marco Scartapacchio: riferisce sull'argomento come segue.

Il Comune di Cigole è socio con la quota dello 0,10% di Coges SPA, società in house ed affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la fusione per incorporazione è la naturale conseguenza di scelte fatte dal Consorzio Bassa Bresciana Centrale, ora C.B.B.C. SRL, una trentina di anni fa, relative alla realizzazione dell'acquedotto consortile e che hanno avuto, indipendentemente dall'andamento dell'attività relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti, conseguenze negative sullo stato patrimoniale della società partecipata Coges.

Al tempo C.B.B.C. attribuì la realizzazione dell'acquedotto consortile alla società partecipata della quale deteneva la maggioranza delle quote (Coges) con il corrispondente debito in ragione della futura gestione dell'infrastruttura, mai realizzatasi per sopravvenute disposizioni normative.

Questo debito ha trovato allocazione nei bilanci di COGES per tutti questi anni.

Tale scelta non ha influito sul servizio bensì sull'equilibrio economico finanziario della partecipata Coges.

Alla luce di quanto esposto, circa tre anni fa, il Consorzio C.B.B.C., ora società C.B.B.C. SRL, ha cominciato a valutare la possibilità di incorporare la società Coges, così riportando il debito di cui in precedenza detto, in C.B.B.C., dove era originariamente.

C.B.B.C. SRL ha uno stato patrimoniale diverso da quello di Coges, ed è positivo, quindi si opererà per compensazioni societarie a livello patrimoniale. Una volta effettuata l'incorporazione C.B.B.C. SRL avrà due strade percorribili:

1. Mantenere i servizi presso di sé;
2. Alienare il ramo rifiuti ad una società che riesca a garantire ai Comuni un servizio in un'ottica di "servizio ottimale", sia secondo gli standard sia secondo i costi, considerato che il costo di smaltimento ed il costo di gestione del ciclo dei rifiuti è in continuo aumento e conseguentemente diventa un costo pesante da girare sui cittadini nella TARI.

La quota attuale di partecipazione detenuta dal comune di Cigole nelle azioni di Coges è pari allo 0,10% e verrà cambiata con quote di C.B.B.C. SRL, ad esse verrà dato un "valore" di 1 euro, come risulta dalla relazione e dal progetto di fusione; comunque ciò consentirà al comune di Cigole di mantenere il contratto in essere fino a naturale scadenza e di avere la possibilità, successivamente, di fare affidamenti in house providing (quindi mantenere il controllo sulla gestione del servizio).

Quando il Comune di Cigole sarà socio di C.B.B.C. SRL deciderà cosa fare del ramo rifiuti, se nel futuro mantenerlo o andare in appalto secondo le nuove regole in vigore dal 1° luglio con il nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023).

Precisa che l'intento della società CBBC srl è quello di alienare il ramo rifiuti mediante gara, riservata alle società interamente pubbliche e solo nel caso che vi sia interesse nel predetto settore si potrà valutare anche altra soluzione.

Segretario d.ssa Gerardina Nigro: riferisce tecnicamente sull'operazione come esposta nella relazione e nel progetto di fusione presentati dall'Amministratore Unico dott. Albero Papa della società CBBC srl e dal Liquidatore Unico Ing. Marco Salogni della società Coges SpA.

Il Consorzio di comuni CBBC, adesso società srl, deteneva una quota di partecipazione di euro 679.165 gli altri Comuni non soci CBBC detenevano in totale una quota di euro 61.116, che rappresentavano rispettivamente il 61,7423% ed il 5,56% della società Coges SpA, su un capitale sociale di euro 1.100.000. Successivamente la Coges acquistò le azioni detenute dai privati di euro 359.719; pertanto adesso la compartecipazione, senza tenere conto delle predette azioni, viene rideterminata nel 91,7442% per CBBC srl e nel 8,2458% per i rimanenti comuni non CBBC.

Nella relazione come sopra presentata, la società CBBC srl ha il valore di euro 542.533,59 pari al proprio patrimonio netto al 31.12.2022, mentre la società Coges SpA ha il valore economico di euro 1.363 arrotondato ad euro 1.000; da questo rapporto scaturisce il rapporto di cambio che per Cigole viene espresso in euro 1 della società CBBC srl per la quota delle proprie azioni Coges di euro 1.104.

Sindaco Marco Scartapacchio: riferisce che si era in attesa della realizzazione del progetto di fusione, per rivedere il servizio rifiuti del Comune di Cigole; riferisce che l'attuazione è stata ritardata, oltre che dalla complessità dell'operazione, anche dalla pandemia da Covid 19 che ha rallentato per gli anni 2020 e 2021. Evidenzia che se la società CBBC riesce a vendere il ramo rifiuti ad una società ben strutturata, il comune di Cigole potrà proseguire con la gestione in house con la nuova società, cosa che costituisce un soluzione più semplice rispetto ad una gestione autonoma mediante appalto che si presenta complesso.

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Bassa Bresciana Centrale, originariamente costituito con Decreto Prefettizio n. 1519 in data 1 settembre 1975 è stato costituito al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del comprensorio interessato, tra cui il reperimento di aree da attrezzare con le necessarie infrastrutture tecniche per poi destinarle all'insediamento di attività produttive, ha avuto, tra i suoi ulteriori obiettivi, la gestione sovracomunale di servizi di interesse pubblico quali la raccolta differenziata delle materie seconde e dei rifiuti pericolosi (affidati alla Società CO.G.E.S. S.p.A.), nonché il completamento delle infrastrutture delle aree industriali site in località Chiesuola di Pontevico.

- in data 16 novembre 1995 gli enti associati provvedevano, attraverso la firma di una nuova convenzione pattizia, a trasformare il Consorzio nella forma prevista dall'art. 25 della Legge "142", attribuendogli la fisionomia del Consorzio-Azienda e, quindi, utilizzando le facoltà concesse dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, con la sottoscrizione della nuova convenzione in data 1 marzo 1997, il Consorzio ricostruiva il patto di cooperazione tra gli enti associati eliminando le finalità di carattere economico imprenditoriale (definitivamente riservate alla

CO.G.E.S. S.p.A.), assumendo la fisionomia di ente locale plurimo per la gestione di attività non produttive;

- lo stesso Consorzio ha assunto pertanto a far da data dal 1° marzo 1997 la forma di Azienda Speciale, secondo le norme previste per gli enti locali territoriali e non più quello di consorzio di scopo;

- con Deliberazione n. 7 del 10 aprile 2014, il Consorzio è stato sciolto e messo in liquidazione come previsto dalla legge.

ALTRESÌ PREMESSO CHE:

- la società CO.G.E.S. S.p.A. è stata costituita nell'anno 1988 per gestire la gestione di servizi strumentali, tra i quali il servizio di nettezza urbana, smaltimento e cernita dei rifiuti urbani, compreso il trasporto, nonché il servizio di recupero della plastica e altri servizi a favore degli enti pubblici soci e degli enti pubblici in controllo analogo indiretto per il tramite del socio Consorzio Bassa Bresciana Centrale (ora C.B.B.C. S.r.l.);

- in data 29 giugno 2011 sono usciti dalla società i soci APRICA S.p.A., Linea Energia S.p.A., CHEMIRICERCHE S.r.l., AUTOTRASPORTI FRATELLI AMIGHETTI S.n.c., LA.BI.CO.2 S.r.l., Consorzio Agrario Lombardoveneto S.c.a.r.l., andando a ripristinare il pieno controllo pubblico della società.

- con modifica statutaria in data 26 marzo 2018 a rogito del notaio Mario Mistretta, è stata individuata, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, la forma dell'in house providing per la società CO.G.E.S. S.p.A. con conferma dei requisiti previsti per il controllo analogo da parte degli enti soci;

- CO.G.E.S. S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con autorizzazione all'esercizio provvisorio in data 6 novembre 2019, anche in ragione del perdurare della situazione debitoria derivante dalla realizzazione dell'impianto di depurazione di proprietà della controllante azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale;

TENUTO CONTO CHE:

- In conseguenza della ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra la società stessa, la controllante e l'Ufficio d'Ambito di Brescia iniziate nel 2016, si è rilevata, la possibilità di addivenire ad una fusione per incorporazione della società CO.G.E.S. S.p.A. nel Consorzio Bassa Bresciana Centrale, così da permettere una confusione tra le posizioni debitorie e creditorie e unificare la posizione di soggetti che, in origine, avevano una soggettività giuridica distinta per permettere all'ente realizzatore dell'opera (il Consorzio) di veicolare i contributi pubblici ricevuti e alla sua società strumentale di gestire l'impianto di depurazione: ciò, invero, non è mai avvenuto in quanto le disposizioni normative sopravvenute nel mentre

della realizzazione dell'opera non hanno mai permesso alla società di vedere remunerate le opere realizzate e quindi i capitali utilizzati.

- Anche con finalità liquidatorie dell'Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale si è addivenuto ad un atto di indirizzo in data 9 giugno 2020 nel quale i Comuni soci del Consorzio hanno autorizzato la trasformazione dell'Azienda Speciale in società di capitali.

- l'Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale è stata trasformata, ai sensi dell'art. 115 del TUEL in C.B.B.C. S.R.L. con atto a rogito del notaio Giammatteo Rizzonelli in data 27 dicembre 2021, al quale ha fatto seguito atto di ricognizione del capitale sociale ex art. 115 c. 3 del TUEL e determinazione del valore di recesso dei soci in data 29 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

gli *asset* posseduti dal CONSORZIO permettono l'erogazione di servizi di interesse pubblico a favore del soggetto gestore del ciclo idrico integrato, oggi erogato senza remunerazione in ragione delle vigenti disposizioni di legge, e che potrebbe essere remunerato con risorse proprie nel rispetto della normativa nazionale e regionale assumendo il ruolo di società grossista del ciclo idrico una volta proceduto alla trasformazione in società di capitali, essendo necessario qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della vigente normativa, al fine di dimostrare la indispensabile qualificazione in termini di attività strumentale a favore degli enti locali partecipanti, si precisa che la valorizzazione degli *asset* posseduti permette:

- il realizzarsi un'attività rilevante per la collettività, potendo in tal modo garantire la qualità dell'acqua condotta e della depurazione della stessa,

- l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di rischio per il bacino idrico di riferimento, considerando altresì il controllo analogo garantito agli enti soci sulle procedure di manutenzione delle acque, seppur nell'ambito di un servizio a favore di soggetti svolgenti il servizio pubblico di distribuzione idrica,

- al contempo garantire l'attività strumentale, rivolta agli stessi enti promotori della società, di conservazione e valorizzazione di beni di interesse collettivo posseduti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE,

al servizio sopra indicato verrà aggiunto l'ulteriore servizio pubblico di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, in linea con la vigente normativa sulle società "in house providing".

TENUTO CONTO CHE:

con nota trasmessa ai soci di C.B.B.C. S.r.l. e ai soci di CO.G.E.S. S.p.A. in data 31 gennaio 2023, l'Amministratore Unico di C.B.B.C. S.r.l. ha evidenziato la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 2505 bis, ad un atto di indirizzo predisposto dai Comuni soci che autorizzi o

meno alla fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. nella specifica modalità di: Concambio tra le azioni detenute dai soci - diversi dalla stessa società C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie - delle Azioni di CO.G.E.S. S.p.A. con quote di nuova sottoscrizione di C.B.B.C. S.r.l. aventi il medesimo valore economico, ai valori contabili risultanti dal progetto di fusione e risultanti dalla relazione illustrativa redatta in data 8 marzo 2023 che si allega in unica fascicolazione con il progetto di fusione stesso.

TENUTO CONTO CHE:

Dal progetto di fusione risulterà una riorganizzazione societaria tale da attribuire tutti i beni patrimoniali oggi riferibili alle singole società in capo ad un unico soggetto, nonché un'unica società affidataria dei servizi affidati dai Comuni soci;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche prevede che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*;

- con precedente deliberazione consiliare n. 24 del 22.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dove è stata confermata la partecipazione detenuta in Coges SpA , riferendo che erano in corso le valutazioni per la predisposizione della documentazione da sottoporre ai comuni partecipanti per decidere sul progetto di fusione della Coges con CBBC;

- il presente atto di indirizzo è necessario alla valutazione del progetto di fusione per incorporazione da parte dell'organo amministrativo di C.B.B.C. S.r.l. e dell'organo della liquidazione di CO.G.E.S. S.p.A. e quindi alla valutazione di un'operazione che porterà alla creazione di un soggetto che potrà:

- ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi ovvero permettere una più agile dismissione degli asset e dei rami d'azienda posseduti,

VERIFICATO PERTANTO CHE

Le società hanno messo a disposizione:

- il Progetto di fusione (all. A);

- lo Statuto già adottato da C.B.B.C. S.r.l. con l'atto di trasformazione citato in premessa (all. B),

- la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. (all. C)

TENUTO CONTO CHE:

essendo la fusione eseguita ex art. 2505 bis non si fa luogo a quanto previsto dall'art. 2501 sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio.

In particolare, dall'esame dei predetti documenti si è rilevato che:

- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;

- la fusione produrrà modifiche del capitale sociale dell'incorporante, per cui si dà mandato all'Amministratore Unico di procedere con ogni necessaria modificazione dello statuto in tal senso, senza tuttavia modificare l'oggetto sociale, la denominazione e il controllo analogo,

DATO ATTO

che il Comune di **Cigole** partecipa in misura pari al **0,10%** al capitale sociale di COGES Sp.A.

Confermata quindi la volontà dell'Amministrazione di non procedere alla fusione anzidetta per la cui attuazione è necessario che C.B.B.C. acquisti preventivamente le azioni detenute dal Comune di COGES SpA.

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- il DUP ed Bilancio di previsione 2023/2024/2025 approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2- 3 del 29.03.2023 ;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area economico e finanziaria dell'Ente, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito, inoltre, il parere in data 08.07.2023 del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale :

CON votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 6

Consiglieri votanti n. 6

favorevoli	n. 6
contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare il Progetto di fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., e dei documenti allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale,
- 2) di prendere atto della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c.,
- 3) di prendere atto che, nel rispetto delle tempistiche definite a norma di legge e di statuto verrà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di entrambe le società, con intervento del Notaio, per l'approvazione della decisione di fusione sulla base del suddetto progetto;
- 4) di prendere atto che gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;
- 5) di prendere atto che, a seguito della fusione, la società incorporante procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento del proprio capitale sociale attraverso l'emissione di nuove quote rappresentanti l'equivalente dei valori di concambio delle azioni di CO.G.E.S. S.p.A. dei soci che intendono autorizzare la fusione;
- 6) di delegare e autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
- 7) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione;
- 8) di dare atto che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che *“L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”*;

9) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 5 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/16;

10) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune di **Cigole**, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs. 175/16, in amministrazione trasparente sottosezione "enti di diritto privato controllati";

11) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;

12) di autorizzare il rappresentante del Comune di **Cigole** in assemblea ad esprimere parere favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati;

Con votazione favorevole unanime per alzata di mano

13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 31-07-2023

Oggetto ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D. LGS. N. 175/2016 - DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETA C.B.B.C. S.R.L.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 26-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Giandomenico Minini

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 26-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Giandomenico Minini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL Sindaco
F.to Sig. Marco Scartapacchio

IL Segretario Comunale
F.to dott.ssa Gerardina Nigro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 05-08-2023 e che vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, I comma, 4 del D.lgs. n.267/2000.

Cigole, lì, 05-08-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gerardina Nigro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che in seguito all'avvenuta pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge, in data 30-08-2023

Cigole, lì 05-09-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Gerardina Nigro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cigole, lì, 05-08-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Gerardina Nigro)